

Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE ALL' AVV. CANTARELLA SABINA PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA GIURIDICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO, AL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI E AL DIRITTO DEL LAVORO A SUPPORTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

PREMESSO CHE

- il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con decisione n. 27 del 16/07/12 ha stabilito di avvalersi della consulenza dell' avv. Cantarella Sabina per le problematiche in materia giuridica con particolare riguardo all'ordinamento penitenziario, al diritto di famiglia e dei minori e al diritto del lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 31/2003;
- il dirigente della Struttura di supporto ha trasmesso, con nota prot. 2499 del 27/07/12 all'avv. Cantarella Sabina la proposta scritta di cui all'articolo 1 , comma 5, dell'allegato E al regolamento;
- l'avv. Cantarella Sabina, con nota pervenuta in data 30/07/12 prot. 2515, ha accettato l'incarico;

TANTO PREMESSO

TRA

Il dirigente della struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Claudio Felici nato a Gerano (RM) il 5/10/1948 e domiciliato per la carica in Roma, Via Pio Emanuelli, 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio – cod. fisc. 80143490581;

E

L'avv. Cantarella Sabina nata a Roma il 9/04/1970, residente a
cod. fisc. _____ ;



1/4

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Costituzione rapporto)

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio regionale del Lazio, conferisce l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Garante stesso per le problematiche in materia giuridica con particolare riguardo all'ordinamento penitenziario, al diritto di famiglia e dei minori e al diritto del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 31/2003, dell'articolo 304 e dell'allegato E del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, all'avv. Cantarella Sabina, che accetta.

Art. 2

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico decorre dal giorno della stipula ed ha la durata di un anno.

Art. 3

(Oggetto)

L'incarico ha per oggetto:

1. attività di ricerca ed approfondimento scientifico nel settore del diritto del lavoro e diritto di famiglia con particolare riferimento alla condizione della popolazione detenuta ed ex detenuta;
2. assistenza e supporto nell'individuazione delle problematiche sottoposte dagli utenti in particolare dai detenuti della Casa Circondariale di Civitavecchia e Viterbo e nell'indicazione delle soluzioni possibili, con riferimento alle normative vigenti.

Art. 4

(Obiettivi)

1. L'avv. Cantarella Sabina dovrà supportare l'attività istituzionale del Garante attraverso approfondimenti scientifici in materia giuridica con particolare riguardo all'ordinamento penitenziario, al diritto di famiglia e dei minori e al diritto del lavoro, in conformità con gli indirizzi forniti dal Garante stesso;
2. L'avv. Cantarella Sabina al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, dovrà operare in raccordo costante con il Garante su specifiche problematiche.



Art. 5

(Obbligo di fedeltà)

1. E' fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle del Garante e di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

Art. 6

(Trattamento economico)

1. L'entità del compenso è stabilito in euro 18.000,00 (al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti). Il compenso verrà erogato, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali, con acconti bimestrali ed il saldo alla scadenza del presente contratto dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta e dopo la valutazione del Garante sugli obiettivi raggiunti.

Art. 7

(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 1 cessa alla data di scadenza del presente contratto.
2. Ciascuna parte potrà comunicare il recesso anticipato con preavviso di mesi uno. In tal caso sarà dovuto il compenso di cui all'art. 6 in relazione al lavoro svolto.

Art. 8

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del regolamento e, in via residuale, alle norme del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 9

(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.



Art. 10
(Registrazione)

1. Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n.642/72, tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. n.131/86, tabella art. 10). Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

09 AGO, 2012

L'Esperto

Avv. Sabina Cantarella



Il Dirigente

Dott. Claudio Felici

4/4.